

Diario Quotidiano

A cura di Vincenzo D'Andò

LA RASSEGNA DI OGGI 17/02/2023

La newsletter
quotidiana in PDF
riservata agli Abbonati
di Commercialista
Telematico.com

<i>Più tempo per l'invio dei dati delle spese sanitarie fino al 22 febbraio 2023</i>	2
<i>Applicazione aliquota Iva del 5% ai servizi di teleriscaldamento: disposizioni di attuazione</i>	3
<i>Bando Isi 2022: apertura procedura informatica</i>	5
<i>Welfare aziendale decreti Aiuti bis e quater: indicazioni per i datori di lavoro iscritti alla Gestione pubblica</i>	6
<i>Rettifica dell'errore da imputare nell'esercizio dell'iscrizione della sopravvenienza</i>	7
<i>Fruizione tariffe incentivanti cumulabile solo con i benefici tassativamente elencati nella norma</i>	8
<i>Agenzia Riscossione: online il servizio per chiedere l'elenco delle cartelle rottamabili</i>	9
<i>Rinuncia alla richiesta di rimborso IVA ai fini dell'esonero dalla presentazione della garanzia</i>	11
<i>INL: distacco transnazionale e obblighi comunicativi</i>	14
<i>Congedo di paternità e congedo parentale: compilazione flusso Uniemens</i>	15
<i>Una tantum edicole: un mese di tempo per inviare le richieste del contributo</i>	16

Più tempo per l'invio dei dati delle spese sanitarie fino al 22 febbraio 2023

La nuova scadenza è fissata al 22 febbraio 2023. Gli operatori tenuti alla trasmissione dei dati delle spese sanitarie possono inviare le informazioni relative al secondo semestre del 2022 entro il 22 febbraio 2023. Stesso termine per l'invio al Sistema Tessera Sanitaria dei dati relativi all'anno 2022 da parte degli ottici.

Lo spostamento in avanti della scadenza per l'invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria (originariamente fissata al 31 gennaio 2023), stabilito dall'Agenzia delle Entrate d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, va incontro alle difficoltà rappresentate da alcune associazioni di categoria ed è finalizzato ad acquisire informazioni il più possibile complete per la predisposizione della dichiarazione precompilata 2023.

Più tempo anche per l'opposizione all'utilizzo dei dati

Con il provvedimento firmato oggi dal direttore dell'Agenzia delle Entrate, per il rispetto del sistema di tutela della privacy, viene inoltre prorogato il termine entro il quale i contribuenti potranno comunicare il proprio rifiuto all'utilizzo delle spese mediche sostenute nel 2022 per l'elaborazione del 730 precompilato 2023.

Per esercitare questa facoltà sarà possibile trasmettere il modello direttamente all'Agenzia delle Entrate fino al 22 febbraio 2023 oppure accedere, dal 3 marzo al 30 marzo 2023, direttamente all'area autenticata del sito web del Sistema Tessera Sanitaria (www.sistemats.it).

(Agenzia delle entrate, comunicato stampa del 15 febbraio 2023)

[\(TORNA ALL'INDICE\)](#)

Applicazione aliquota Iva del 5% ai servizi di teleriscaldamento: disposizioni di attuazione

Servizi di teleriscaldamento: Disposte le regole per fruire dell'Iva al 5%, come previsto dall'ultima legge di bilancio, l'Agenzia ha definito i criteri e dettato le istruzioni per accedere all'agevolazione fiscale, alla luce delle disposizioni emergenziali.

A partire dal 1° gennaio 2023, diversamente da quanto previsto dal decreto Iva, le forniture di servizi di teleriscaldamento addebitate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2023 sono assoggettate a Iva con l'aliquota ridotta al 5%.

Qualora le forniture di servizi di teleriscaldamento siano addebitate nelle fatture in base ai consumi stimati, l'Iva al 5% si applica anche alla differenza derivante dagli importi ricalcolati secondo i consumi effettivi riferibili, anche in percentuale, ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2023, anche se gli stessi consumi effettivi siano addebitati agli utenti in fatture emesse successivamente.

L'Agenzia delle entrate, con il provvedimento direttoriale n. 43406 del 15 febbraio 2023, ha, dunque, approvato le regole per fruire dell'aliquota Iva minima prevista, per i suddetti mesi, dall'articolo 1, comma 16, dell'ultima legge di bilancio, in deroga alle disposizioni del decreto Iva, per i servizi di teleriscaldamento che permettono di trasportare calore dalle centrali di produzione agli edifici.

L'aliquota agevolata si applica a tutte le componenti di costo del servizio di teleriscaldamento.

Secondo l'Agenzia, infatti, considerata l'eccezionalità della misura e la *ratio* della stessa, rappresentata dalla necessità di garantire la parità di trattamento rispetto alla somministrazione di gas naturale, si applicano anche ai servizi di teleriscaldamento i chiarimenti contenuti nella risoluzione 47/2022, relativa all'applicazione dell'aliquota Iva del 5% prevista per la somministrazione di gas per usi civili e industriali, agevolazione prorogata dall'ultimo Bilancio al primo trimestre 2023.

In tale occasione, l'amministrazione aveva per l'appunto chiarito che la temporanea normativa emergenziale andava nella direzione della maggiore riduzione possibile del costo finale del gas per gli utenti.

Pertanto, l'Iva ridotta doveva riguardare l'intera fornitura del gas resa all'utente finale e doveva essere contabilizzata nelle fatture relative al periodo di vigenza della norma.

Analogamente, il discorso vale anche per l'intera fornitura del servizio di teleriscaldamento resa all'utente finale e contabilizzata nelle fatture emesse per il periodo in cui resterà in vigore la norma temporanea.

Il comma 16 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (*legge di bilancio 2023*), stabilisce la riduzione dell'aliquota IVA al 5% per le forniture di servizi di teleriscaldamento, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2023.

Si tratta dei servizi resi mediante le reti di teleriscaldamento di cui all'articolo 2, comma 2, lettera *gg*) del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 che le definisce come «*qualsiasi infrastruttura di trasporto dell'energia termica da una o più fonti di produzione verso una pluralità di edifici o siti di utilizzazione, realizzata prevalentemente su suolo pubblico, finalizzata a consentire a chiunque interessato, nei limiti consentiti dall'estensione della rete, di collegarsi alla medesima per l'approvvigionamento di energia termica per il riscaldamento ... di spazi, per processi di lavorazione e per la copertura del fabbisogno di acqua calda sanitaria; (..)*»

Qualora tali servizi siano addebitati sulla base di consumi stimati, l'aliquota IVA ridotta si applica anche alla differenza derivante dagli importi ricalcolati sulla base dei consumi effettivi riferibili, anche percentualmente, ai mesi di gennaio, febbraio e marzo dell'anno 2023.

[\(TORNA ALL'INDICE\)](#)

Bando Isi 2022: apertura procedura informatica

L'Inail informa che dal giorno 2 maggio al 16 giugno 2023, ore 18:00, è aperta la procedura informatica per la compilazione delle domande relative al bando Isi 2022.

Per semplificare e agevolare l'attività di presentazione della domanda di finanziamento è stato adeguato il sistema di profilazione per l'accesso ai servizi online introducendo due nuovi specifici profili riservati a professionisti e società di intermediazione.

I soggetti intermediari devono registrarsi al portale Inail e, quindi, essere abilitati ai servizi online da parte delle sedi territorialmente competenti, che operano tramite il "*cruscotto di abilitazione*", sulla base delle richieste che gli stessi interessati fanno pervenire utilizzando l'apposita modulistica.

L'intermediario può quindi assumere in delega l'impresa per eseguire gli adempimenti connessi esclusivamente con la domanda di finanziamento ISI.

[\(TORNA ALL'INDICE\)](#)

Welfare aziendale decreti Aiuti bis e quater: indicazioni per i datori di lavoro iscritti alla Gestione pubblica

L'INPS, con il **messaggio n. 674 del 14 febbraio 2023**, ha fornito le indicazioni operative in materia di welfare aziendale, adottate con i decreti Aiuti bis e quater, per i datori di lavoro con lavoratori iscritti alla Gestione pubblica.

In particolare, il messaggio evidenzia le modalità di esposizione dei dati relativi all'operazione di conguaglio nella sezione <ListaPosPA> del flusso Uniemens.

In tutti i casi in cui a seguito di operazioni di conguaglio è necessario assoggettare a contribuzione la quota di retribuzione imponibile precedentemente omessa, oppure si debba effettuare il recupero della quota di fringe benefit precedentemente assoggettata a contribuzione, è necessario trasmettere per ciascun periodo di riferimento precedentemente dichiarato, l'elemento V1, Causale 5, con l'indicazione di tutti i dati giuridici ed economici, a sostituzione della denuncia già trasmessa.

A seconda della fattispecie precedentemente illustrata si determinerà un importo disponibile per il datore di lavoro oppure quest'ultimo dovrà provvedere al versamento della contribuzione differenziale dovuta.

[\(TORNA ALL'INDICE\)](#)

Rettifica dell'errore da imputare nell'esercizio dell'iscrizione della sopravvenienza

Sopravvenienze: occorre sempre imputare la rettifica nell'esercizio in cui l'iscrizione della componente negativa sia avvenuta per errore o per falsità.

Lo stabilisce la **Corte di Cassazione**, sez. trib., con l'**ordinanza n. 3901 del 9 febbraio 2023**.

In tema di sopravvenienze di cui all'art. 88 del D.P.R. 22 dicembre 1936, n. 917, l'iscrizione di un debito tra le passività nell'esercizio di competenza, secondo le regole dettate dall'art. 109, co. 1, del TUIR, qualora risulti non ancora assolto in un successivo esercizio, per emergere ad esempio da uno dei registri tenuti ai sensi dell'art. 25 del D.P.R. n. 633/1972, non comporta l'automatico riconoscimento ed imputazione di una sopravvenienza attiva, per la quale è invece necessario il sopraggiungere di un evento in un esercizio successivo a quello di imputazione della passività che, estinguendo con certezza il costo del debito registrato nell'esercizio precedente, configuri una posta attiva sopravvenuta e anche l'iscrizione in bilancio di una posta passiva, per errore e perché fittizia, non comporta l'iscrizione di una sopravvenienza attiva nell'esercizio in cui l'errore sia corretto o la fittizietà sia dichiarata o accertata, dovendosi al contrario imputare la rettifica sempre all'esercizio in cui l'iscrizione della componente negativa sia avvenuta per errore o per falsità,

[\(TORNA ALL'INDICE\)](#)

Fruizione tariffe incentivanti cumulabile solo con i benefici tassativamente elencati nella norma

L'art. 5 del d.m. 6 agosto 2010 *“III conto energia”*, nello stabilire che la fruizione delle tariffe incentivanti ivi previste è cumulabile esclusivamente con i benefici tassativamente elencati nella norma stessa, tra i quali non figura la detassazione per gli investimenti ambientali prevista dall'art. 6 commi da 13 a 19 della legge n. 388 del 2000 (Tremonti ambiente) determina la non cumulabilità di tale beneficio con quello della detassazione prevista dall'art. 6 commi da 13 a 19 della legge n. 388 del 2000, c.d. Tremonti-ambiente, e l'infondatezza del rimborso dell'IRES corrisposta su una somma equivalente alla mancata fruizione, nell'anno di imposta 2011,

(Cassazione, sez. trib., sentenza n. 4429 del 13 febbraio 2023)

[\(TORNA ALL'INDICE\)](#)

Agenzia Riscossione: online il servizio per chiedere l'elenco delle cartelle rottamabili

Al via il servizio web per richiedere l'elenco delle cartelle che possono essere "rottamate".

Sul sito di Agenzia Riscossione è possibile compilare direttamente online la domanda per ottenere via e-mail il Prospetto informativo con il dettaglio di cartelle, avvisi di accertamento e avvisi di addebito che rientrano nella Definizione agevolata prevista dalla Legge di Bilancio 2023.

Il Prospetto consente di visionare il debito attuale e gli importi dovuti a titolo di Definizione agevolata, privi pertanto di sanzioni, interessi e aggio.

Sono riportate, quindi, tutte le informazioni per valutare la propria situazione e individuare i debiti che possono essere inseriti nella domanda di adesione da presentare in via telematica entro il 30 aprile 2023.

Come richiedere il prospetto informativo

Per richiedere online il Prospetto informativo e riceverlo via email bisogna accedere alla sezione Definizione agevolata del sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it.

In area pubblica, senza necessità di pin e password, è sufficiente inserire i dati e il codice fiscale della persona intestataria dei carichi e allegare la relativa documentazione di riconoscimento.

A seguito della richiesta, il sistema invierà alla casella di posta elettronica indicata una prima e-mail contenente il link per confermare la richiesta (valido solo per le successive 72 ore).

Una volta convalidato il link, il servizio trasmetterà una seconda e-mail di presa in carico con il numero identificativo e la data dell'istanza.

Se la documentazione risulta corretta, il contribuente riceverà una e-mail di accoglimento, con il link per scaricare il Prospetto informativo entro 5 giorni (decorso tale termine non sarà più possibile scaricare il documento).

È possibile chiedere il Prospetto informativo anche dall'area riservata del sito con le credenziali Spid, Cie, Cns e, per gli intermediari fiscali, Entratel.

In questo caso il contribuente visualizzerà direttamente una schermata con la conferma della presa in carico della richiesta e riceverà, entro le successive 24 ore, una e-mail

all'indirizzo indicato, con il link per scaricare il Prospetto entro 5 giorni (oltre tale termine non sarà più possibile effettuare il download).

Cosa prevede la legge e come presentare la domanda

La Definizione agevolata delle cartelle è prevista dalla Legge di Bilancio 2023 (Legge n. 197/2022) che ha stabilito la possibilità di pagare in forma agevolata i debiti affidati in riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, anche se ricompresi in precedenti "Rottamazioni" e a prescindere se in regola con i pagamenti.

La Definizione agevolata consente di versare il solo importo del debito residuo senza corrispondere le sanzioni, gli interessi di mora, quelli iscritti a ruolo e l'aggio, mentre le multe stradali potranno essere estinte senza il pagamento degli interessi, comunque denominati, e dell'aggio.

Sarà possibile pagare in un'unica soluzione o in un massimo di 18 rate in 5 anni, con prima scadenza fissata al 31 luglio 2023.

La richiesta di adesione alla Definizione agevolata deve essere trasmessa in via telematica entro il 30 aprile 2023 utilizzando l'apposito servizio disponibile, a partire dallo scorso 20 gennaio, sul sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it.

Il contribuente può presentare in tempi diversi, ma sempre entro il 30 aprile 2023, anche ulteriori dichiarazioni di adesione che potranno essere riferite ad altri carichi (in questo caso andranno a integrare la precedente e ciascuna domanda genererà un proprio piano di definizione agevolata) oppure riferite agli stessi carichi già inseriti nella domanda presentata (e perciò saranno considerate sostitutive della precedente).

A coloro che presenteranno la richiesta di Definizione agevolata, Agenzia delle entrate-Riscossione invierà entro il 30 giugno 2023 la comunicazione con l'esito della domanda, l'ammontare delle somme dovute ai fini della Definizione (comprensive di eventuali diritti di notifica e spese per procedure esecutive non indicate nel Prospetto informativo) e i bollettini di pagamento in base al piano di rate scelto in fase di adesione.

(Agenzia delle entrate-Riscossione, comunicato stampa del 16 febbraio 2023)

[\(TORNA ALL'INDICE\)](#)

Rinuncia alla richiesta di rimborso IVA ai fini dell'esonero dalla presentazione della garanzia

Da rimborso Iva a compensazione: ok, ma solo se non è stato eseguito. La manifestazione di volontà è revocabile, nei limiti emendativi delle dichiarazioni annuali e con esclusione di eventuali duplicazioni. È pure possibile apporre il visto di conformità prima omesso.

È possibile l'integrazione o la rettifica del modello Iva TR entro il 30 aprile di ogni anno o comunque, entro il diverso termine di scadenza di invio della dichiarazione Iva annuale, al fine di integrare o modificare elementi che non incidono sulla destinazione o sull'ammontare del credito infrannuale, sempre che l'eccedenza Iva non sia già stata rimborsata ovvero compensata.

Lo afferma l'**Agenzia delle entrate**, con la **risposta n. 217 del 16 febbraio 2023**.

Una società identificata ai fini Iva in Italia dall'agosto 2018, presentava, con riferimento al 2020, il modello Iva TR relativo al terzo trimestre, senza apposizione del visto di conformità, con il quale chiedeva a rimborso una data eccedenza di Iva detraibile.

Dopo un'interlocuzione con il centro operativo di Pescara dell'Agenzia delle entrate, l'istante otteneva conferma circa il completamento della procedura di rimborso e, nel 2022, riceveva la relativa richiesta di presentazione della garanzia bancaria, necessaria per procedere alla liquidazione del rimborso.

Ciò posto, premesso che obiettivo della compagine era quello di poter beneficiare dell'esonero dalla presentazione della garanzia prevista dall'articolo 38-bis, quarto comma Dpr n. 633/1972, ricorrendo le condizioni previste dal precedente terzo comma, in relazione all'eccedenza detraibile maturata nel corso del terzo trimestre 2020, in relazione al quale il relativo modello Iva TR era stato presentato senza apposizione del visto di conformità e senza barrare le condizioni previste per l'esonero, la società chiedeva di valutare e di eventualmente confermare le soluzioni esposte nel prosieguo.

La compagine intende procedere, dapprima, alla presentazione di una comunicazione di rinuncia al rimborso dell'Iva richiesto mediante procedura trimestrale in relazione al terzo trimestre dell'anno 2020. Riacquisita la disponibilità dell'eccedenza detraibile, l'istante vorrebbe procedere alla presentazione di una dichiarazione integrativa Modello Iva 2021, con apposizione del visto di conformità, effettuando le opportune correzioni nel quadro VL affinché l'importo della suddetta eccedenza detraibile non risulti più chiesto a rimborso all'interno del rigo VL 20.

In tale maniera, il credito Iva finale derivante dalla dichiarazione annuale integrativa, di cui al rigo VL39, risulterebbe incrementato rispetto alla versione originariamente presentata. Tale maggiore eccedenza detraibile sarebbe poi richiesta a rimborso ai sensi del combinato disposto degli articoli 8, comma 6 quater Dpr n. 322/1998 e 30, terzo comma, lettera e) Dpr n. 633/1972, beneficiando dell'esonero dalla presentazione della garanzia al ricorrere delle condizioni di cui al citato articolo 38-bis, terzo comma, unitamente all'apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione Iva, modello 2021, integrativa.

In subordine, continua la società, fermo l'invio di una comunicazione formale con cui manifesterebbe l'intenzione di rinunciare al rimborso del credito Iva maturato nel terzo trimestre 2020, riacquisita anche in questo caso la disponibilità dell'eccedenza detraibile del periodo, la stessa verrebbe inclusa nel quadro VL della dichiarazione Iva annuale relativa all'anno 2022 e richiesta a rimborso, unitamente alla eventuale eccedenza detraibile, che dovesse risultare dall'anno 2022, apponendo il visto di conformità in detta dichiarazione e barrando le condizioni previste per l'esonero dalla presentazione della garanzia, laddove verificate.

L'Agenzia rinvia a precedenti prassi in materia (cfr risoluzioni n. 99/2014 e n. 82/E/2018, circolare n. 35/2015 e risposte n. 231/2020, n. 292/2020, n. 289/2021 e n. 328/2022) dalla quale si desume, anzitutto, la revocabilità della manifestazione di volontà sottesa alla richiesta di rimborso, con rinuncia alla stessa e la modificabilità della richiesta formulata, nei limiti emendativi delle dichiarazioni annuali e con esclusione di eventuali duplicazioni, da rimborso a riporto/utilizzo dell'eccedenza detraibile in compensazione; inoltre, nei medesimi limiti, è prevista la possibilità di apporre il visto di conformità, prima omissivo, di cui all'articolo 10, comma 7 Dl n. 78/2009.

In proposito, continua l'Agenzia, la risoluzione n. 82/2018 spiega che non si ravvisano ostacoli di tipo normativo o procedurale a consentire l'integrazione/rettifica del modello Iva TR entro il 30 aprile di ogni anno o, comunque, entro il diverso termine di scadenza di invio della dichiarazione Iva annuale al fine di integrare/modificare elementi (quali, ad esempio, la richiesta di esonero dalla produzione della garanzia fideiussoria, l'apposizione del visto di conformità, l'attestazione dei requisiti contributivi e patrimoniali), che non incidono sulla destinazione e/o ammontare del credito infrannuale, ovviamente sempre che l'eccedenza Iva non sia già stata rimborsata ovvero compensata.

Inoltre, con la risposta n. 231/2020 sono stati forniti ulteriori chiarimenti in merito alla possibilità di rettificare l'originaria richiesta di rimborso del credito Iva, optando, invece, per la compensazione: in tal senso, è possibile modificare la scelta dell'utilizzo del credito (da rimborso a detrazione/compensazione) sempreché il rimborso non sia stato ancora

eseguito, presentando una dichiarazione integrativa non oltre i termini stabiliti dall'articolo 57 Dpr n. 633/1972 e indicando il credito risultante dalla dichiarazione integrativa nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui è presentata l'integrativa stessa.

In definitiva, la società, previo invio di una comunicazione formale di rinuncia al rimborso e ottenuto il diniego dell'ufficio, a seguito dello stesso potrà inserire il credito nella dichiarazione Iva 2023 (periodo d'imposta 2022), al rigo VL26, dove, appunto, va indicato il credito chiesto a rimborso in anni precedenti per il quale l'ufficio competente abbia formalmente negato il diritto al rimborso ma abbia autorizzato il contribuente a utilizzare il credito stesso, per l'anno 2022, in sede di liquidazione periodica o di dichiarazione annuale.

[\(TORNA ALL'INDICE\)](#)

INL: distacco transnazionale e obblighi comunicativi

L'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha pubblicato la **circolare n. 1 del 15 febbraio 2023**, con la quale ha fornito chiarimenti in ordine agli obblighi amministrativi relativi al distacco transnazionale dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi.

In particolare, l'Ispettorato chiarisce la natura della "*documentazione equivalente*" alla "*comunicazione pubblica di instaurazione del rapporto di lavoro*", che dovrà essere oggetto di verifica nel corso dell'attività di vigilanza.

L'attestazione della richiesta del documento A1 all'Autorità di sicurezza sociale dello Stato membro di provenienza effettuata dall'impresa distaccante può essere individuata tra i documenti equivalenti alla comunicazione pubblica di instaurazione del rapporto di lavoro.

[\(TORNA ALL'INDICE\)](#)

Congedo di paternità e congedo parentale: compilazione flusso Uniemens

Inseriti nuovi codici evento e codici conguaglio per gli eventi che si sono verificati dal 13 agosto 2022.

Il decreto legislativo 30 giugno 2022, n. 105 ha introdotto alcune novità in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità. In particolare, ha avviato una nuova disciplina del congedo di paternità obbligatorio e l'ampliamento dell'arco temporale di fruizione del congedo parentale per i lavoratori dipendenti.

Per la corretta gestione dei congedi parentali nei flussi Uniemens, con il messaggio 13 febbraio 2023, n. 659 l'INPS comunica ai datori di lavoro che sono stati inseriti nuovi codici evento e codici conguaglio, validi per gli eventi che si sono verificati dal 13 agosto 2022.

L'applicazione dei nuovi codici è obbligatoria a partire da aprile 2023.

Le modalità di trasmissione dei dati tra i datori di lavoro e l'INPS, degli eventi ricadenti nei periodi di competenza 13 agosto 2022 31 marzo 2023 già denunciati con i codici in uso, saranno definite dall'Istituto con successiva comunicazione.

Inoltre, il messaggio fornisce precisazioni di dettaglio relative a eventuali regolarizzazioni per i periodi dal 13 agosto 2022 al 31 marzo 2023.

(INPS, nota del 14 febbraio 2023)

[\(TORNA ALL'INDICE\)](#)

Una tantum edicole: un mese di tempo per inviare le richieste del contributo

La notizia del via alla trasmissione delle domande del bonus finalizzato all'ammodernamento dei punti vendita è pubblicata sul sito del dipartimento dell'Informazione e l'Editoria. Aperta dal 15 febbraio e fino alle 17 del 15 marzo, la finestra per la presentazione, esclusivamente per via telematica, delle domande relative al contributo una tantum 2022 a favore delle persone fisiche esercenti punti vendita riservati a giornali e riviste. La notizia è pubblicata sul sito del dipartimento dell'Informazione e l'Editoria. Il bonus, previsto dall'articolo 2 del Dpcm 28 settembre 2022, spetta a fronte di alcuni interventi migliorativi di tipo tecnologico e dei servizi forniti dalle edicole. Più nel dettaglio, il sostegno intende favorire la trasformazione digitale, l'ammodernamento tecnologico, la fornitura di pubblicazioni agli esercizi commerciali limitrofi, l'attivazione di punti vendita addizionali, e la realizzazione di progetti di consegna a domicilio di giornali quotidiani e periodici.

Le modalità applicative dell'incentivo sono state definitive dall'articolo 1 del decreto del capo dipartimento per l'Informazione e l'Editoria del 14 dicembre 2022. Il contributo è diretto alle persone fisiche, diverse dai lavoratori dipendenti, che esercitano, in forma di impresa individuale o di società di persone, attività di rivendita esclusiva di giornali e riviste, con classificazione Ateco 47.62.10 quale codice di attività primario.

L'istanza può essere presentata, soltanto per via telematica, dal titolare o legale rappresentante dell'impresa, attraverso un'apposita procedura disponibile nell'area riservata del portale impresainungiorno.gov.it, accessibile cliccando sul link *"Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria"* -> *"Bonus una tantum edicole 2022"* del menù *"Servizi on line"*.

Ogni esercente può presentare una sola domanda firmata digitalmente. La somma erogabile non può superare i 2mila euro e riguarda le spese sostenute secondo gli scopi della misura nel periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2022. L'elenco dei beneficiari con l'importo a ciascuno attribuito è approvato con decreto del capo dipartimento dell'Informazione e l'Editoria ed è pubblicato sul sito del dipartimento stesso. La somma arriva, al netto delle ritenute erariali, mediante accredito sul conto corrente intestato al beneficiario e dichiarato nella domanda di accesso

(Agenzia delle entrate, notiziario telematico del 16 febbraio 2023)

[\(TORNA ALL'INDICE\)](#)